

**MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles
del Gruppo MMA**



PROGRAMMA SOLUZIONE MOTO-BLU

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CVT ACRISURE ITALIA S.p.a (in applicazione alla Polizza collettiva n. 7 300 562)

SET INFORMATIVO

Modello SOLUZIONE MOTO-BLU 05/2026

Il Set Informativo è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico
ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari

La presente Copertura assicurativa è facoltativa.

Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles

Assicurazione Danni Moto

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA
MMA IARD S.A. RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA

Prodotto: SOLUZIONE MOTO -BLU-
(Polizza Collettiva n. 7.300.562)

Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali occorsi al proprio motoveicolo, acquistato o preso in leasing, presso un concessionario convenzionato.



Che cosa è assicurato?

I veicoli assicurabili (di seguito Motoveicoli) sono: motocicli, ciclomotori, moto e cicli a tre ruote e quadricicli, nuovi o usati di tutte le marche, con meno di 10 anni di età al momento dell'acquisto, il cui valore di acquisto sia compreso tra € 1.000,00 e € 40.000,00.

Garanzie di base sempre incluse (Pack Base)

- ✓ **Furto** che comprende anche la rapina: copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo a seguito di Furto o Rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Veicolo stesso.
- ✓ **Incendio**: copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine.
- ✓ **Garanzie accessorie**: danni indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare il Motoveicolo a seguito di incendio o furto totale, spese di rimozione e parcheggio per furto totale con ritrovamento, spese per il furto o lo smarrimento delle chiavi, spese di immatricolazione, perdita di possesso e procura alla vendita in caso di furto senza ritrovamento, anticipo spese di riparazione danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo a seguito di una collisione con un veicolo non assicurato.
- ✓ **Collisione con animali selvatici**: copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo a seguito di urto o collisione contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico con esclusione di strade con pagamento del pedaggio.

Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo (operanti solo se selezionate sul Modulo di Adesione)

- ✓ Infortunio del Conducente e Danni agli animali domestici
- ✓ Collisione
- ✓ Kasko
- ✓ Mini-Kasko con massimale di € 2.000,00
- ✓ Kasko Abbigliamento

Collisione, Kasko e Mini-Kasko sono acquistabili alternativamente tra loro ed indipendentemente dall'acquisto di Infortunio del conducente e Danni agli animali domestici.

La copertura Kasko abbigliamento è acquistabile con il Pack Base, senza necessità di abbinamento con altre garanzie.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Motoveicoli con più di 10 anni di età al momento dell'acquisto
- ✗ Motoveicoli con valore di acquisto superiore a € 40.000,00
- ✗ Motoveicoli con valore di acquisto inferiore a € 1.000,00
- ✗ Motoveicoli muniti di targa estera o di targa escursionista estero
- ✗ Motoveicoli concessi ad uso noleggio
- ✗ Motoveicoli utilizzati come scuola guida
- ✗ Motoveicoli ad uso commerciale



Ci sono limiti di copertura?

Esclusioni generali valide per tutte le garanzie:

- ! Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone per le quali l'assicurato è legalmente responsabile
- ! Guida senza regolare patente
- ! Guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni
- ! Danni intenzionali
- ! Danni derivanti da furto commesso dall'assicurato o da un suo dipendente nell'esercizio delle sue funzioni o con la sua complicità
- ! Partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara
- ! Appropriazione indebita
- ! Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento
- ! Danni causati in modo non immediato dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell'oggetto dell'assicurazione (c.d. danno indiretto)
- ! Danni causati da semplici ustioni e/o fenomeni elettrici, anche se accertati, non seguiti da incendio
- ! Danni derivanti da Eventi naturali
- ! Danni derivanti da Eventi sociopolitici e atti vandalici



Dove vale la copertura?

Le garanzie prestate sono valide per i sinistri accaduti in Italia, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- **Al momento della firma del contratto:** Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare i premi.
- **In corso di validità del contratto:** Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
- **In caso di sinistro:** Denunciare il sinistro entro 3 giorni da quando si è verificato o da quando l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. In caso di Furto totale inviare la documentazione entro 5 giorni ad Acrisure Services srl. Fornire in ogni caso tutti i documenti giustificativi richiesti.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene corrisposto dall'Aderente all'intermediario in unica soluzione non frazionabile a saldo anticipato dell'intero periodo ed è versato dal Contraente alla Società all'inizio dell'assicurazione mediante bonifico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il premio è pagato. Diversamente la copertura partirà dalle ore 24.00 del pagamento.

La copertura ha una durata minima di 12 mesi e massima di 60 mesi scelta dall'Assicurato al momento dell'Adesione, senza tacito rinnovo. Per la sua prosecuzione, è necessario stipulare una nuova copertura.



Come posso disdire la polizza?

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. IVASS n.40/2018, l'Aderente ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di premio proporzionata ai giorni in cui le coperture sono state attive.

In caso di durata poliennale della polizza, ha facoltà di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, può far cessare la garanzia mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni.

Può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione mediante raccomandata AR, al seguente indirizzo: Acrisure Italia S.p.A., Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS)

MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi - 775 652 126 RCS Le Mans

MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 € - 440 048 882 RCS Le Mans

Sedi legali: 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9

Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni

MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles

Prodotto: SOLUZIONE MOTO -BLU- (Polizza Collettiva n. 7.300.562)

Data di aggiornamento: Maggio 2026

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

L'Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 1 929 276 135.54 euro di cui per capitale sociale 537.052.368 euro e per riserve 1°619°776°434,47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2 841 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1 252 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 340% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 150%.

MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: +33243475700 sito internet: covea-affinity.com, email: info@covea-affinity.com iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell'ACPR – Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 4 Place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09 – Francia.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 586 912 225.43 euro di cui per riserve 1 011 770 144.93 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'Impresa (www.mma.fr). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 1 226 milioni euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 306 milioni euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1 929% ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa è pari al 482%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'impegno della Società è limitato alle somme assicurate e ai massimali concordati.

Ad integrazione del DIP Danni si specifica quanto di seguito riportato in relazione alle seguenti garanzie:

GARANZIE SEMPRE INCLUSE (Pack Base)

Furto (comprende la rapina): Sono compresi anche i danni subiti dal Motoveicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada, e i danni subiti dal Motoveicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Incendio: La Società tiene inoltre indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di € 100.000,00 che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del Motoveicolo assicurato:

a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il Motoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209; b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato.

Garanzie Accessorie:

Danni indiretti: copre sino a € 12,00 al giorno per un periodo massimo di 30 giorni.

Spese di rimozione e parcheggio del Motoveicolo: copre le spese, dal ritrovamento alla restituzione del Motoveicolo, disposte dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale. **Massimale € 550,00 per sinistro e anno assicurativo.**

Spese per il rifacimento delle chiavi sostenute in conseguenza di furto o smarrimento compresa la sostituzione della serratura fino a € 200,00 per sinistro e anno assicurativo.

Spese di immatricolazione, perdita di possesso, procura alla vendita: copre il rimborso delle spese in caso di Furto totale senza ritrovamento.

Collisione con un veicolo non assicurato: copre l'anticipo delle spese di riparazione e le spese di gestione del ricorso al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada. Il massimale è pari al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro.

Collisione con animali selvatici: Sono compresi i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato a seguito di urto o collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico **con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.** L'Indennizzo è corrisposto fino ad un massimo di € 3.000,00 per Sinistro e per anno e non può mai essere superiore al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro. La mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO:

Non disponibili

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:

Infortunio del Conducente e Danni agli animali domestici: Copre gli infortuni del Conducente, durante la guida del Motoveicolo, la salita a bordo e discesa, la sosta, le operazioni necessarie per la ripresa della marcia che provochino il decesso, il ricovero o la necessità di riabilitazione, e le spese di cura e le spese connesse al decesso dell'Animale Domestico trasportato sul Motoveicolo assicurato a seguito di incidente stradale.

Decesso: massimale di € 100.000,00, una sola volta per tutta la durata della copertura.

Ricovero: diaria di € 100,00 al giorno per massimo 120 giorni o un'indennità per giorni di assenza dal lavoro con un massimale di € 50,00 al giorno con il limite di 120 giorni, per evento assicurato e per anno assicurativo.

Riabilitazione: per almeno 3 sedute fisioterapiche. Massimale di € 300,00 per evento e per anno assicurativo.

Spese di cura e spese connesse al decesso dell'Animale domestico (esclusivamente cane o gatto): € 2.000,00.

Collisione: Copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato in conseguenza di una collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo assicurato. Il massimale è pari al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro. Massimo un sinistro per anno.

Kasko: Copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato in conseguenza di collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo o in seguito all'impatto con ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento o all'uscita di strada (terzi identificati o meno, responsabili o meno). La garanzia opera con il limite del Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro.

Mini-Kasko: Copre i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato in conseguenza di collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo o in seguito all'impatto con ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento o all'uscita di strada (terzi identificati o meno, responsabili o meno). Massimale € 2.000,00 per sinistro e per anno.

Kasko Abbigliamento (acquistabile con Pack Base senza necessità di abbinamento ad altre garanzie opzionali): Copre i danni all'abbigliamento e/o al casco danneggiati o distrutti, a seguito di evento accidentale comprovato, occorso al Motoveicolo durante la circolazione su aree pubbliche o private. Massimale € 500,00 con il limite di un Sinistro per anno assicurativo.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta a quanto indicato nel DIP Danni:

Non sono assicurati per le garanzie Collisione, Kasko e Mini-Kasko i danni:

- a) Causati da merci o animali trasportati sul Motoveicolo;
- b) Causati da operazioni di carico e scarico;
- c) Causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuori strada, ecc.
- d) Fuoristrada;
- e) Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Motoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.

Non sono assicurati per la garanzia Infortuni del Conducente i danni verificatisi qualora il conducente:

- a) Sia sotto l'influenza di alcool o in stato d'ebbrezza manifesto (non si applica in caso di decesso);
- b) Sia sotto l'influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili, non prescritti dal medico (non si applica in caso di decesso);
- c) Rifiuti di sottoporsi a uno screening (non si applica in caso di decesso);
- d) Partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- e) Suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- f) Omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- g) Alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

Per la garanzia Danni agli animali domestici sono esclusi i danni:

- a) Se il trasporto dell'Animale domestico sul Motoveicolo assicurato è avvenuto in violazione del Codice della Strada.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell'Aderente assicurato:

Furto/Rapina/Incendio

RIACQUISTO PRESSO IL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO O RIPARAZIONE IN RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, SI, SO, SP, SR, SS, SU, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT	10%	250,00 €
AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, RM, SA, TA, TE, TO, VV	20%	400,00 €
BA, BT, CE, FG, NA	20%	500,00 €

Per l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ridotti il riacquisto deve avvenire entro 90 giorni dal sinistro presso il medesimo Concessionario convenzionato in cui è stato acquistato il Motoveicolo assicurato.

NON RIACQUISTO, RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO NON CONVENZIONATO O RIPARAZIONE FUORI RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, SI, SO, SP, SR, SS, SU, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT	20%	350,00 €
AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, RM, SA, TA, TE, TO, VV	25%	500,00 €
BA, BT, CE, FG, NA	35%	750,00 €

LIMITI IN CASO DI PERDITA O DANNO TOTALE DA FURTO /RAPINA/INCENDIO: Valore a nuovo entro i 12 mesi dall'acquisto della polizza, oltre i 12 mesi il limite è il Valore Commerciale al momento del sinistro.

Collisione con animali selvatici, Collisione, Kasko, Mini-Kasko, Kasko Abbigliamento

GARANZIA	MINIMI E SCOPERTI APPLICABILI A TUTTE LE ZONE TERRITORIALI	
	•RIPARAZIONE IN RETE •RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO CONVENZIONATO	• RIPARAZIONE FUORI RETE • NON RIACQUISTO • RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO NON CONVENZIONATO
Collisione con animali selvatici	10% minimo € 500,00	10% minimo € 500,00
Collisione	0	0
Kasko	10% minimo € 500,00	20% minimo € 750,00
Mini-Kasko	10% minimo € 500,00	20% minimo € 750,00
Kasko Abbigliamento	0	0

Per l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ridotti, il riacquisto deve avvenire entro 90 giorni dal Sinistro presso il medesimo Concessionario convenzionato in cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

LIMITI IN CASO DI DANNO TOTALE:

- GARANZIA COLLISIONE: Valore Commerciale al momento del Sinistro.
- GARANZIA KASKO: Valore Commerciale al momento del Sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

La persona fisica o giuridica che acquista o prende in leasing un motociclo o un ciclomotore, una moto o un ciclo a tre ruote o un quadriciclo, nuovo o usato, con meno di 10 anni di età, di tutte le marche, presso la rete di Concessionari convenzionati.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione pari, in media, al 56,5 % del premio. Le spese di gestione sono pari al 3,5%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per presentare un reclamo alle Imprese scrivi a: Centro Assistenza Clienti- Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari – oppure invia una e-mail a reclami@acrisureservices.com . La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	È possibile presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (si veda sotto: Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie - Risoluzioni delle liti transfrontaliere).
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato. È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno. Risoluzioni delle liti transfrontaliere. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org . Sito web: https://www.mediation-assurance.org

REGIME FISCALE

L'aliquota di imposta applicata al Premio imponibile è pari al 13,5 % per tutte le garanzie.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato, precedentemente affetto da patologie oncologiche, il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n.193 e dai relativi decreti attuativi non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.covea-affinity.com/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Aderente/Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n.193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità dell'Aderente/Assicurato. L'impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'Aderente/Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del procedimento.

SOMMARIO

GLOSSARIO

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	p.4
2. MOTOVEICOLI ASSICURABILI E DECORRENZA DELLA GARANZIA	p.6
3. GARANZIE DISPONIBILI	p.6
4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE	p.7
5. CLAUSOLA DI VINCOLO	p.9
6. DANNI ESCLUSI	p.9
7. SCOPERTI E FRANCHIGIE	p.10
8. COME SI DETERMINA IL PREMIO	p.11
9. A CHI RIVOLGERSI	p.12
10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	p.12
11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO	p.14
12. RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RUBATO	p.15
13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	p.16

GLOSSARIO

(Qualora i seguenti termini ricorrano nel testo di Polizza verranno riportati con iniziali maiuscole)

Aderente: Soggetto (persona fisica o giuridica) che aderisce all'assicurazione.

Animali domestici: Animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione. Ai sensi della presente polizza si intendono coperti esclusivamente i seguenti animali domestici: cani e gatti.

Animali selvatici: Animali che vivono liberi sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di cani e gatti randagi.

Assicurato: Il soggetto (persona fisica o giuridica), il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Il cliente che acquista o prende in leasing un motoveicolo nuovo o usato presso la rete di Concessionari convenzionati.

Assicurazione: Il contratto di assicurazione ovvero la Polizza Collettiva n.7.300.562.

Centro Assistenza Clienti: Acrisure Services srl, società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Acrisure S.r.l., con sede legale in Via Mazzini, 3, 07100 Sassari (SS), partecipante al gruppo IVA Acrisure, Partita IVA 13147890969 codice fiscale 02888100902, capitale sociale di € 10.000, 00 i.v.

Centro convenzionato/Rete: La struttura, l'officina o la carrozzeria convenzionata o autorizzata da Acrisure Services S.r.l.

Concessionario convenzionato: Azienda che acquista e rivende Motoveicoli nuovi e usati. Nei suoi locali può svolgere anche attività e servizi complementari, come lavori di officina, vendita di pezzi di ricambio o di assicurazioni, potendo pertanto distribuire, nel rispetto delle normative vigenti, la presente polizza stipulata da ACRISURE Italia S.p.a.

Conducente: La persona fisica che è alla guida del Motoveicolo assicurato con il consenso del Proprietario.

Contraente: Acrisure Italia S.p.a, sottoindicata (Intermediario/Broker), soggetto che stipula la Polizza Collettiva.

Danno totale: Il danno d'importo uguale o superiore all'80% del valore commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto: Un evento dannoso per il quale la Società presta la Garanzia assicurativa.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

Eurotax: Sistema di rilevazione e pubblicazione di quotazioni di motoveicoli usati. Ai fini della presente polizza si considerano le valutazioni del listino Eurotax Giallo.

Eventi naturali: Bufere, tempeste, trombe d'aria, uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

Eventi sociopolitici e atti vandalici: Atti vandalici e dolosi in genere, compiuti da terzi non identificati o identificabili, intendendosi per tali anche le conseguenze di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Franchigia: La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato. Laddove la Franchigia è prestata nella forma relativa, si intendono coprire i danni, in misura integrale senza applicazione di Franchigia, solo quando gli stessi superano l'ammontare della stessa Franchigia relativa.

Furto: L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da Rapina i danni arrecati al Motoveicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli al Motoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva.

Garanzia: La prestazione dovuta in caso di Sinistro.

Incendio: La combustione, con fiamma che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente: L'evento occorso al Motoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni al Motoveicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.

Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario/Broker: Acrisure Italia S.p.a., Via Giuseppe Mazzini n. 3 - 07100 Sassari - CF 02848210908. Trattasi del soggetto iscritto all'elenco degli intermediari Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con n. B000673774, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di Risarcimento (o massimale): La somma massima con la quale può essere risarcito il Danno.

Modulo di Adesione: Documento che riporta nome cognome/data e luogo di nascita/ragione sociale, codice fiscale/partita iva, garanzie prescelte, premio di assicurazione, durata delle garanzie, marca e modello del Motoveicolo e sottoscrizione dell'Aderente.

Motoveicolo/ Veicolo assicurato: Motocicli, ciclomotori, moto e cicli a tre ruote, quadricicli, nuovi o usati di tutte le marche, con targa italiana, destinati a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada. Si considerano parte integrante del Motoveicolo le targhe, la ruota di scorta, gli attrezzi di dotazione e gli optional/accessori incorporati o fissi installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, purché dettagliatamente esposti nella fattura di acquisto.

Parti: Il Contraente, l'Assicurato/Aderente e la Società.

Perdita totale: Si ha perdita totale se il Motoveicolo viene rubato e non viene ritrovato entro 30 giorni o la cui riparazione, in caso di ritrovamento entro 30 giorni, risulti antieconomica a seguito valutazione di un perito incaricato dalla Società.

Polizza: I documenti che comprovano il contratto di assicurazione, costituiti dal Documento Informativo Precontrattuale, dal Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo e dalle Condizioni di Assicurazione emessi in applicazione alla Polizza n. 7.300.562 stipulata con la Società, le cui condizioni sono contenute nel presente Set Informativo.

Premio: La somma dovuta alla Società.

Proprietario del Motoveicolo: L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: La sottrazione alla persona che le detiene di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia.

Relitto: Il Motoveicolo con danni pari o superiori all' 80% del valore del Motoveicolo al momento del Sinistro.

Residenza/Sede Legale: Il luogo in cui il Proprietario del Motoveicolo o l'Assicurato/Aderente ha stabilito la Residenza anagrafica o la Sede Legale.

Riparazione antieconomica: Costo di riparazione di un danno subito dal Motoveicolo superiore al Valore Commerciale del bene al momento del sinistro.

Scooter: tipologia di veicolo a due o tre ruote, caratterizzato da un telaio aperto con una pedana centrale per il guidatore, che permette una guida seduta.

Scoperto: La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: MMA IARD S.A. (Delegataria) e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione

Tecnica di comunicazione a distanza: Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Società e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Valore a nuovo: Garanzia in base alla quale in caso di furto o incendio con conseguente perdita o danno totale del Motoveicolo l'indennizzo liquidabile non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo.

Valore Assicurato: Il prezzo di acquisto del Motoveicolo indicato in fattura comprensivo di optional stabilmente fissati.

Valore Commerciale: È il valore del Motoveicolo al momento del sinistro riportato su EuroTax Giallo.

PROGRAMMA SOLUZIONE MOTO-BLU- ASSICURAZIONE contro i danni ai Motoveicoli CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza collettiva n.7.300.562

Condizioni relative al contratto e al Motoveicolo assicurato

1. CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- a. **La legge applicabile al contratto** è la Legge Italiana, ma le Parti hanno la facoltà di assoggettarlo a una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali. È fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall'art. 180 del Codice delle Assicurazioni Private. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.
- b. **I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni** a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
- c. **Le garanzie prestate sono valide** per i sinistri accaduti in Italia, nei Principati di Andorra, Monaco e Liechtenstein, nei Paesi membri dell'Unione Europea, in Svizzera, Islanda, Norvegia, Regno Unito, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- d. **Le dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'Aderente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- e. **Modalità per rendere operativa l'Assicurazione.** L'Aderente/Assicurato, dopo aver confermato di voler acquistare il Pack Base e le eventuali garanzie opzionali, sottoscriverà il Modulo di Adesione e pagherà il Premio, nelle modalità concordate e consentite dalle normative vigenti, all'intermediario designato. Il Premio viene corrisposto dall'Aderente in un'unica soluzione e a saldo anticipato dell'intero periodo di validità delle coperture assicurative ed è versato alla Società tramite l'Intermediario Contraente.
- f. **Decorrenza e durata del contratto.** La copertura decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nel Modulo di Adesione se il premio è pagato. Diversamente la copertura partirà dalle ore 24.00 del pagamento.
La copertura ha durata minima di 12 mesi e massima di 60 mesi per multipli di 12 mesi e **non è previsto tacito rinnovo**.
Per la prosecuzione del contratto è necessario stipulare una nuova copertura con le stesse modalità sopra descritte. L'Assicurazione si intenderà altresì risolta contestualmente alla perdita totale e definitiva del Motoveicolo assicurato.
- g. **Recesso dal contratto.**
- Qualora l'assicurazione abbia durata pluriennale, l'Aderente/Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni ricorrenza annua. Il recesso deve essere comunicato alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di **almeno 60 giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso**. La Società restituirà la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni mancanti alla scadenza della copertura.
 - Inoltre, dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti, le Parti hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni. La Società terrà a disposizione dell'Aderente/Assicurato la parte di Premio, al netto delle tasse, relativa al periodo di rischio non corso.
 - Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Aderente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Società entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Società rimborsa all'Aderente, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.
- L'Aderente/Assicurato può esercitare il diritto di recesso inviando una raccomandata al seguente indirizzo:
Acrisure Italia s.p.a. -Via Mazzini, 3- 07100 Sassari indicando nominativo dell'assicurato, numero di polizza, targa o telaio del Motoveicolo.
- Le coperture assicurative previste dalla presente Polizza cesseranno dalle ore 24.00 del giorno di ricezione della raccomandata. **Tale recesso non sarà efficace qualora nel periodo compreso tra la data di effetto del recesso e la data di ricezione della raccomandata sia avvenuto un Sinistro risarcibile a termini di Polizza.**
- h. **Cessazione dell'Assicurazione.** La risoluzione anticipata delle coperture assicurative è prevista nei seguenti casi di cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto totale, cessazione della circolazione del Motoveicolo assicurato, decesso del proprietario, mutamento della titolarità del bene (es da socio a società e viceversa).
- In questo caso è necessario:
- informare dell'evento la Società con comunicazione scritta, **allegando copia del Modulo di Adesione;**
 - consegnare – unitamente alla già menzionata comunicazione - **la documentazione utile a provare l'evento che determina la risoluzione anticipata del contratto** (ad esempio copia dell'atto di vendita del Motoveicolo).

Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di Furto del Motoveicolo.

La Società rimborsa dal mese successivo, il Premio al netto delle imposte in funzione del periodo di copertura residuo.

In caso di estinzione anticipata per Danno o Perdita Totale a seguito di Sinistro coperto dalla Polizza (esempio Furto o Kasko) non è previsto alcun rimborso del Premio, ad eccezione delle annualità successive e non godute, in ogni caso, al netto delle imposte.

Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata delle coperture assicurative, la comunicazione scritta richiesta deve essere inviata tramite mail a: assistenza.protezione@acrisureitalia.com.

- i. **Aggravamento o diminuzione del rischio.** L'Aderente/Assicurato si impegna a comunicare alla Compagnia ogni circostanza che produca una diminuzione o aggravamento del rischio successiva alla sottoscrizione della polizza, incluse le variazioni del luogo di Residenza o Sede Legale del Proprietario del Motoveicolo. Fatti salvi gli altri diritti previsti dagli artt. 1897 e 1898 c.c., in caso di Sinistro verificatosi successivamente alla comunicazione di variazione del luogo di Residenza o Sede Legale del Proprietario, si applicheranno gli Scoperti e le Franchigie (di cui all'art.7) previsti per il luogo di Residenza o di Sede Legale al momento del Sinistro.
- j. **Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico della Contraente e/o dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto.**
- k. **Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per Legge,** presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Aderente/Assicurato.

L'aliquota di imposta applicata al Premio imponibile è pari al 13,5 % per tutte le garanzie.

- l. **Clausola di delega.** L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles. MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti all'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società MMA IARD S.A. designata quale coassicratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto dell'altra coassicratrice. Questa ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione dell'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto dell'altra coassicratrice. La delegataria è anche incaricata dall'altra coassicratrice dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.

L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:

MMA IARD SA (delegataria):	99,9 %
MMA IARD Assurances Mutuelles:	0,1 %

Le Società, in parziale deroga all'art. 1911 c.c., sono solidalmente responsabili.

- m. **Reclami e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.**

I) Reclamo

Per presentare un reclamo alla Società scrivi a: **Centro Assistenza Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 - 07100 Sassari - e-mail: reclami@acrisureservices.com**

La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, **è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it oppure all'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales – 4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09**, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET e, in ogni caso, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

II) Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a **sistemi conciliativi** quali :

- **Diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET:** È facoltà dell'Assicurato presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215 (*si veda sotto: Risoluzioni delle liti transfrontaliere*),

- **Mediazione:** Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale,

- **Negoziazione assistita:** Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società,

- **Arbitrato:** È facoltà dell'Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell'ammontare del danno.

- **Risoluzioni delle liti transfrontaliere:** Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. Il sistema estero competente è il "Médiateur de l'Assurance". E-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. Sito web: <https://www.mediation-assurance.org>. Tutte le informazioni necessarie chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET sono disponibili sul sito: https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it.

2. MOTOVEICOLI ASSICURABILI

Le prestazioni e le garanzie previste dal presente programma assicurativo sono fornite per i motocicli, ciclomotori, moto e cicli a tre ruote, quadricicli, nuovi o usati di tutte le marche, con meno di 10 anni di età, il cui valore di acquisto non sia inferiore a € 1.000,00 o superiore a € 40.000,00.

Non sono assicurabili i Motoveicoli:

- Con più di 10 anni di età al momento dell'acquisto
- Con valore di acquisto inferiore a € 1.000,00
- Con valore di acquisto superiore a € 40.000,00
- Muniti di targa estera, o di targa escursionista estero.
- Concessi ad uso noleggio
- Utilizzati come scuola guida
- Ad uso commerciale

Garanzie disponibili

3. GARANZIE DISPONIBILI

3.1 Le coperture assicurative offerte garantiscono i danni materiali e diretti, conseguenti alla perdita o al danneggiamento del Motoveicolo indicato sul Modulo di Adesione, causati dagli eventi di cui alle garanzie richiamate nel testo di Polizza così definite:

“Furto o Rapina”

Furto o Rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal Motoveicolo durante la circolazione dopo il Furto o Rapina. Sono compresi i danneggiamenti causati al Motoveicolo dai ladri in occasione del furto, o del tentativo di furto.

“Incendio”

Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del carburante contenuto nel Motoveicolo.

“Garanzie Accessorie”

- Danni indiretti
- Spese di rimozione e parcheggio
- Spese per il rifacimento delle chiavi
- Spese di immatricolazione. Perdita di possesso. Procura alla vendita
- Collisione con un veicolo non assicurato

“Collisione con animali selvatici”

Urto o Collisione del Motoveicolo, condotto con il consenso del proprietario, contro un animale selvatico durante la circolazione in aree pubbliche o private.

“Collisione”

Collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo assicurato.

“Kasko”

Collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo o in seguito all'impatto con ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento o all'uscita di strada (terzi identificati o meno, responsabili o meno).

“Kasko Abbigliamento”

Danni o distruzione del Casco e/o dell'abbigliamento del conducente.

“Garanzia Infortunio del Conducente e Danni agli animali domestici”

Copre gli infortuni del Conducente verificatisi in occasione della guida del Motoveicolo assicurato, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di sosta e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, nonché le spese di cura e le spese connesse al decesso dell'Animale domestico trasportato che abbia subito danni a seguito di incidente stradale sul Motoveicolo assicurato.

3.2 Il Pack Base minimo che deve essere acquistato dall'Aderente è comprensivo delle seguenti garanzie:

- Furto,
- Incendio,
- Garanzie accessorie,
- Collisione con animali selvatici.

L'Aderente può inoltre acquistare le seguenti garanzie opzionali con pagamento di premio aggiuntivo:

- Garanzia Infortunio del conducente e Danni agli animali domestici,
- Collisione,
- Kasko,
- Mini-Kasko (€ 2.000,00),
- Kasko Abbigliamento.

Le garanzie Collisione, Kasko e Mini-Kasko sono acquistabili alternativamente tra loro ed indipendentemente dall'acquisto della garanzia Infortunio del conducente e Danni agli animali domestici

La garanzia Kasko abbigliamento può essere acquistata col Pack Base, senza necessità di abbinamento ad altre garanzie opzionali.

4. DESCRIZIONE DELLE SINGOLE GARANZIE

GARANZIE FURTO E INCENDIO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, nei limiti del Valore assicurato **ed alle condizioni che seguono e con gli scoperti di cui all'art. 7 "Scoperti e franchigie"** delle Condizioni di Assicurazione, ad indennizzare:

- I **danni materiali e diretti** subiti dal Motoveicolo a seguito di Incendio totale o parziale, Esplosione, Scoppio ed azione del fulmine. **Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.**
- I **danni materiali e diretti** subiti dal Motoveicolo a seguito di Furto o Rapina (consumati o tentati), compresi i danni prodotti al Motoveicolo nell'esecuzione od in conseguenza del Furto o Rapina del Motoveicolo stesso. Sono comprese inoltre:

1) Circolazione non autorizzata

L'assicurazione vale anche per i danni subiti dal Motoveicolo durante la circolazione non autorizzata a seguito di Furto o Rapina purchè conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

2) Danni al Motoveicolo conseguenti a Furto di cose non assicurate

La Società indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia Furto, i soli danni subiti dal Motoveicolo a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

3) Ricorso terzi e rischio locativo

La Società tiene indenne l'Aderente delle somme, fino alla concorrenza di **€ 100.000,00** che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danneggiamenti cagionati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio del Motoveicolo assicurato:

- a) a cose di terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre il Motoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo 07 settembre 2005 n. 209;
- b) al locale condotto in locazione dall'Assicurato.

Si considera Perdita Totale quando:

- il Motoveicolo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia del Sinistro;
- il Motoveicolo rubato viene ritrovato entro 30 giorni dalla data di denuncia del Sinistro ma la riparazione dello stesso risulta antieconomica a seguito valutazione di un perito incaricato dalla Società.

GARANZIE ACCESSORIE

- Danni indiretti

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali indiretti derivanti dall'impossibilità di utilizzare il Motoveicolo a seguito di **Incendio o Furto totale, sino ad un massimo di € 12,00 al giorno per un periodo massimo di 30 giorni**. L'importo viene considerato dalle ore 24.00 del giorno di denuncia del sinistro alla Società e, in caso di ritrovamento, fino al momento in cui le Autorità comunicano il ritrovamento stesso.

- Spese di rimozione e parcheggio

La Società rimborsa le spese di rimozione e di parcheggio del Motoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di **Furto totale**, dal giorno del ritrovamento fino a quello della sua restituzione all'Assicurato, **sino ad un massimo di € 550,00 per sinistro e par anno assicurativo**.

- Spese per il rifacimento delle chiavi

La Società rimborsa le spese per il rifacimento delle chiavi sostenute in conseguenza di furto o smarrimento delle stesse; sono ricomprese le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo. **L'indennizzo è corrisposto fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

- Spese di immatricolazione. Perdita di possesso. Procura alla vendita

In caso di **Furto totale senza ritrovamento del Motoveicolo** la Società rimborsa:

- le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo Motoveicolo acquistato;
- le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso del Motoveicolo sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà;
- le spese per la procura a vendere del Motoveicolo rubato a favore della Società o del soggetto dalla stessa indicato.

- Collisione con un veicolo non assicurato

In caso di danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo a seguito di una collisione causata da un altro veicolo non assicurato, la Società si obbliga ad indennizzare l'anticipo delle spese di riparazione e le spese di gestione del ricorso al Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, sino ad un **massimo corrispondente al Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del sinistro.**

GARANZIA COLLISIONE CON ANIMALI SELVATICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Motoveicolo assicurato a seguito di urto o collisione con Animale Selvatico avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico **con l'esclusione delle strade con pagamento del pedaggio.**

L'Indennizzo è corrisposto **fino ad un massimo di € 3.000,00 per Sinistro e per anno** e non può mai essere superiore al Valore Commerciale del Veicolo assicurato al momento del Sinistro.

Qualora il danno, detratta la Franchigia prevista all' art. 7° "Scoperti e franchigie", sia pari o superiore al limite massimo di indennizzo la liquidazione sarà pari a quest'ultimo. **L'Aderente è tenuto a denunciare il fatto alla Società e ad inviare copia del verbale o del rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del Sinistro (Polizia Stradale o equivalente).**

GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE E DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

I. INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

La Società indennizza, **entro le somme assicurate di seguito indicate**, gli infortuni subiti dal Conducente del Veicolo assicurato in caso di incidente stradale, a prescindere dalla sua responsabilità.

Per Veicolo assicurato, **limitatamente alla presente Garanzia**, si intende anche altro motoveicolo sostitutivo che l'Aderente abbia preso a noleggio, qualora il Veicolo assicurato sia temporalmente indisponibile e/o inutilizzabile a seguito di un Sinistro coperto dalla presente Polizza. **Anche per tale veicolo restano ferme le condizioni di cui al successivo Art. 2° Requisiti per il Conducente al momento del sinistro** delle presenti Condizioni di assicurazione.

L'assicurazione **copre esclusivamente i casi di:**

a. Decesso. La Società effettuerà il versamento di un capitale pari a **€ 100.000,00** ai beneficiari aventi diritto e suddiviso in parti uguali, qualora l'Assicurato deceda in seguito a un evento coperto o se il decesso, conseguente a questo evento, avviene **entro 180 giorni dall'evento stesso. L'Indennizzo sarà versato una volta sola per tutta la durata della Garanzia.**

b. Ricovero. La Società effettuerà il versamento di un Indennizzo **massimale di € 100,00 al giorno per massimo 120 giorni o di un'indennità per giorni di assenza dal lavoro con un massimale di € 50,00 al giorno con il limite di 120 giorni, per evento assicurato e per anno assicurativo.**

Per il calcolo della durata dei giorni di Ricovero, 24 ore di soggiorno ininterrotto per cure in istituto saranno considerate al pari di una giornata di Ricovero. **Se il periodo d'interruzione dell'attività non corrisponde a un multiplo di 24 ore, la durata residua inferiore a 24 ore non sarà considerata per il calcolo della durata del Ricovero.**

c. Riabilitazione. La Società effettuerà il versamento di un Indennizzo **massimale di € 300,00 per evento assicurato e per anno assicurativo** in presenza di prescrizione medica per **almeno 3 sedute di fisioterapia. Dovrà essere dimostrata la correlazione tra l'evento e la fisioterapia mediante il certificato rilasciato dal pronto soccorso indicante l'Infortunio subito e la prescrizione del medico.**

Le garanzie "Riabilitazione", "Ricovero" e "Decesso" sono cumulative, pertanto, l'importo d'Indennizzo versato per ricovero e riabilitazione non è deducibile dal capitale liquidato in caso di decesso.

II. DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI

La Società indennizza, **entro la somma assicurata massima di € 2.000,00**, il rimborso delle spese di cura e delle spese connesse al **decesso dell'Animale domestico trasportato** che abbia subito danni a seguito di incidente stradale sul Motoveicolo assicurato, purché il decesso avvenga entro 180 giorni.

La copertura opera solo per gli Animali domestici indicati nel Glossario ovvero: cani e gatti.

Articolo 2 - Requisiti per il Conducente al momento del Sinistro

Il Conducente deve avere al momento del Sinistro i requisiti normativi per procedere alla guida del Veicolo assicurato ed indossare o utilizzare i presidi di sicurezza richiesti per legge (es. casco o cinture laddove previste).

VALORE A NUOVO

La Garanzia Valore a Nuovo sarà operante per i **primi 12 mesi dalla data di effetto della polizza** in caso di Danno totale derivante da **un Sinistro Furto o Incendio**, per il quale la Compagnia presta la copertura; oltre il termine dei 12 mesi l'indennizzo sarà pari al **Valore Commerciale del Motoveicolo come indicato all'art. 11 delle Condizioni di assicurazione**.

La Garanzia Valore a Nuovo non è operante su garanzie diverse da quelle sopra indicate.

GARANZIE COLLISIONE, KASKO, MINI-KASKO E KASKO ABBIGLIAMENTO

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) GARANZIA COLLISIONE

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti del Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro, limitatamente ad un Sinistro per anno e con gli scoperti di cui all' Art.7 "Scoperti e Franchigie" delle Condizioni di assicurazione**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di una collisione di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo assicurato.

B) GARANZIA KASKO

La Società si obbliga ad indennizzare, **nei limiti del Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro e con gli scoperti di cui all' Art.7 "Scoperti e Franchigie" delle Condizioni di assicurazione**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione (come *infra* definita) di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo o in seguito all'impatto con ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento o all'uscita di strada (terzi identificati o meno, responsabili o meno).

C) GARANZIA MINI-KASKO

La Società si obbliga ad indennizzare, **fino a € 2.000,00 per Sinistro e per anno, e con gli scoperti di cui all' Art.7 "Scoperti e Franchigie" delle Condizioni di assicurazione**, i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di collisione (come *infra* definita) di cui l'assicurato è responsabile, con un altro veicolo o in seguito all'impatto con ostacoli fissi o mobili, al ribaltamento o all'uscita di strada (terzi identificati o meno, responsabili o meno).

D) KASKO ABBIGLIAMENTO

La Società si obbliga ad indennizzare l'abbigliamento e/o il casco danneggiati o distrutti, a seguito di **evento accidentale comprovato**, occorso al Veicolo assicurato durante la circolazione su aree pubbliche o private.

La Garanzia è prestata fino ad € 500,00 con il limite di un Sinistro per anno assicurativo.

5. CLAUSOLA DI VINCOLO

La Società si impegna, laddove l'Aderente abbia richiesto un vincolo a favore di un terzo (Vincolatario), a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate se non con il consenso del Vincolatario a cui saranno comunicati eventuali sinistri.

In caso di Perdita o Danno totale coperto da Polizza l'Indennizzo da liquidare sarà corrisposto al Vincolatario e pertanto da quest'ultimo sarà sottoscritta la relativa quietanza.

Esclusioni e limitazioni

6. DANNI ESCLUSI

6.1. Esclusioni generali valide per tutte le garanzie:

Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza di:

- Dolo o colpa grave dell'assicurato o delle persone per le quali l'assicurato è legalmente responsabile;
- Guida senza regolare patente;
- Guida in stato di ebbrezza ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- Partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara;
- Appropriazione indebita;
- Atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività o di inquinamento;

Sono inoltre esclusi i danni:

- g) Intenzionali;
- h) Derivanti da furto commesso dall'assicurato o da un suo dipendente nell'esercizio delle sue funzioni o con la sua complicità;
- i) Causati in modo non immediato al Motoveicolo dagli eventi assicurati anche se la causa è prevista nell'oggetto dell'assicurazione (c.d. danno indiretto);
- j) Causati da semplici ustioni e/o fenomeni elettrici, anche se accertati, non seguiti da incendio;
- k) Derivanti da Eventi naturali;
- l) Derivanti da Eventi sociopolitici e atti vandalici.

6.2. Oltre a quanto previsto all'articolo 6.1., limitatamente alle garanzie Collisione, Kasko e Mini-Kasko, l'assicurazione non comprende i danni:

- a) Causati da merci o animali trasportati sul Motoveicolo;
- b) Causati da operazioni di carico e scarico;
- c) Causati da traino attivo o passivo, spinta, guida fuori strada, ecc.;
- d) Fuoristrada;
- e) Alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) o ai rivestimenti interni del Motoveicolo se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile.

6.3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 6.1 in riferimento alla Garanzia Infortuni del Conducente sono inoltre esclusi i danni verificatisi al Conducente qualora, al momento del Sinistro:

- a) Sia sotto l'influenza di alcool o in stato d'ebbrezza manifesto (non si applica in caso di decesso);
- b) Sia sotto l'influenza di medicinali, droghe, stupefacenti o sostanze simili, non prescritti dal medico (non si applica in caso di decesso);
- c) Rifiuti di sottoporsi a uno screening (non si applica in caso di decesso);
- d) Partecipi a scommesse, gare, risse, aggressioni, tranne in caso di legittima difesa;
- e) Suicidio o tentativo di suicidio del Conducente;
- f) Omicidio o tentativo di omicidio del Conducente;
- g) Alienazione mentale, paralisi, epilessia (effetto diretto o indiretto di uno stato preesistente).

In riferimento ai Danni agli animali domestici sono esclusi i danni:

- h) Agli animali domestici se il trasporto dell'Animale domestico sul Motoveicolo è avvenuto in violazione del Codice della Strada.

7. SCOPERTI E FRANCHIGIE

Le franchigie, gli scoperti e i limiti sono applicabili alle garanzie secondo quanto di seguito riportato:

a. Furto, Rapina, Incendio

RIACQUISTO PRESSO IL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO O RIPARAZIONE IN RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, SI, SO, SP, SR, SS, SU, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT	10%	250,00 €
AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, ROMA, SA, TA, TE, TO, VV	20%	400,00 €
BA, BT, CE, FG, NA	20%	500,00 €

Per l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ridotti il riacquisto deve avvenire entro 90 giorni dal sinistro presso il medesimo Concessionario convenzionato in cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

NON RIACQUISTO, RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO NON CONVENZIONATO O RIPARAZIONE FUORI RETE		
Provincia	Scoperto	Minimo
AG, AL, AN, AO, AP, AR, AT, BG, BL, BN, BO, BS, BZ, CL, CN, CO, CR, CT, CZ, EN, FC, FE, FI, FM, GE, GO, GR, IM, KR, LC, LI, LO, LU, MC, ME, MN, MO, MS, NO, NU, OR, PA, PC, PD, PE, PG, PI, PN, PO, PR, PT, PU, PV, RA, RC, RE, RG, RN, RO, SI, SO, SP, SR, SS, SU, SV, TN, TP, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VT	20%	350,00 €
AQ, AV, BI, BR, CA, CB, CH, CS, FR, IS, LE, LT, MB, MI, MT, PZ, RI, ROMA, SA, TA, TE, TO, VV	25%	500,00 €
BA, BT, CE, FG, NA	35%	750,00 €

LIMITI IN CASO DI PERDITA O DANNO TOTALE DA FURTO /RAPINA/INCENDIO: Valore a nuovo entro i 12 mesi dall'acquisto della polizza, **oltre i 12 mesi il limite è il Valore Commerciale al momento del Sinistro.**

b. Collisione con animali selvatici, Collisione, Kasko, Mini-Kasko, Kasko Abbigliamento

GARANZIA	MINIMI E SCOPERTI APPLICABILI A TUTTE LE PROVINCE	
	• RIPARAZIONE IN RETE • RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO CONVENZIONATO	• RIPARAZIONE FUORI RETE • NON RIACQUISTO • RIACQUISTO PRESSO CONCESSIONARIO NON CONVENZIONATO
Collisione con animali selvatici	10% minimo € 500,00	10% minimo € 500,00
Collisione	0	0
Kasko	10% minimo € 500,00	20% minimo € 750,00
Mini-Kasko €2.000	10% minimo € 500,00	20% minimo € 750,00
Kasko Abbigliamento	0	0

Per l'applicazione delle franchigie e degli scoperti ridotti, il riacquisto deve avvenire entro 90 giorni dal Sinistro presso il medesimo Concessionario convenzionato in cui è stato acquistato il Veicolo assicurato.

LIMITI IN CASO DI DANNO TOTALE:

- **GARANZIA COLLISIONE:** Valore Commerciale al momento del Sinistro.
- **GARANZIA KASKO:** Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Calcolo del Premio

8. COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. Pack Base ed eventuali garanzie opzionali aggiuntive al Pack scelte dall' Aderente/Assicurato;
2. Provincia di Residenza/ Sede legale dell'Assicurato;
3. Valore del Motoveicolo Assicurato;
4. Tipologia di Veicolo assicurato (es. scooter, etc)
5. Cilindrata del Veicolo (superiore a 600 cc)
6. Durata dell'Assicurazione.

Zona	Provincia di Residenza o Sede Legale dell'Assicurato
1	AO, BN, BZ, CA, CL, CS, CZ, FC, FI, GE, GR, LI, LU, ME, MS, NU, OR, PA, PG, PI, PO, PT, PZ, RC, RI, SI, SO, SP,SS, SU,SV,TA ,TN, TP, TR, TS, VT,VV
2	MB, AG, AL, AN, AR, AT, BG, BL, BO, BS, CN, CR, FE, FM, GO, MN, NO, PC, PN, PR, PU, PV, RA, RE, RG, RN, RO, SR, TV, VA, VB, VC, VE, VI, VR, UD
3	AV, NA, SA, RM, LT, MT, TE, AQ, CT, LE, BR, CE, IS, MI, AP, CB, PE, CH, KR, FR, LC, MC, IM, TO, BI, CO, EN, LO, MO, PD
4	BA, BT, FG

In caso di Sinistro

9. A CHI RIVOLGERSI

In caso di Sinistro occorre rivolgersi a:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI Acrisure Services srl – Via Mazzini, 3 07100 Sassari. È possibile aprire i sinistri contattando il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services, Telefono **+39 079.274.332**; e-mail: sinistricovea@acrisureservices.com

alla quale devono essere denunciati **tutti i danni al Veicolo assicurato**: il servizio è prestato **tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30**.

Il Centro Assistenza Clienti gestisce l'istruttoria, la valutazione nonché la liquidazione ed il pagamento dell'Indennizzo, riducendo al minimo indispensabile le incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato.

Servizio di Gestione dei Sinistri per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Aderente. Va ricordato che la Polizza prevede indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata. È quindi opportuno, **prima di effettuare una riparazione, contattare il Centro Assistenza Clienti Acrisure Services** per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

10. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

10.1. In caso di Sinistro, l'Assicurato/Aderente, entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, deve:

A. In caso di Danno da Furto, Incendio: presentare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente indicando che il Motoveicolo è assicurato con la Società. Qualora il Danno riguardi solo alcune parti o accessori del Motoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia.

B. In caso di Collisione contro animali selvatici presentare alla Società il verbale delle Autorità intervenute che provi l'accaduto e che accerti il nesso causale tra l'impatto con l'animale e i danni subiti dal Motoveicolo. La mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

C. In ogni caso fornire denuncia scritta ad Acrisure Services srl, Via Mazzini, 3 07100 Sassari, o tramite e-mail fornendo precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova il Motoveicolo.

10.2. In caso di Danno parziale, l'Assicurato avrà cura di produrre i seguenti documenti/informazioni:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
2. copia della fattura di acquisto del Motoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
5. copia del modulo di adesione.
6. indicazione del luogo ove è ricoverato il mezzo;
7. preventivo con quantificazione del danno ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
9. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell' IVA;
10. in caso di danno da circolazione (kasko/collisione/mini kasko) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute (obbligatorio per Collisione contro animale selvatico);
11. in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;

10.3. In caso di Danno totale, l'Assicurato/Aderente deve inviare entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o da quello in cui l'Assicurato/Aderente ne ha avuta conoscenza quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta;
2. copia della fattura di acquisto del Motoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale del Motoveicolo o (in caso di furto ed in tutti i casi di gestione del relitto da parte della Società);
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. copia del modulo di adesione.

In caso di furto totale:

- estratto cronologico generale e perdita di possesso;
- procura notarile a vendere a favore del soggetto indicato dalla Società.

In caso di Furto totale per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del Motoveicolo, sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.

Tranne in caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato deve inoltre inviare:

7. indicazione del luogo ove è ricoverato il mezzo;
8. preventivo con quantificazione del danno ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale);
9. foto del danno;
10. dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell'IVA;
11. in caso di danno da circolazione (kasko/collisione/mini kasko) Modulo CAI (per sinistri con altri veicoli) e/o Verbale delle eventuali Autorità intervenute (obbligatorio per urto contro animale selvatico);
12. in caso di incendio, verbale dei Vigili del Fuoco se intervenuti;

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero, l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

10.4. In caso di danno relativo alla Garanzia INFORTUNIO DEL CONDUCENTE E DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI:

• Decesso da Infortunio

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato;
- copia del Certificato di morte;
- eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell'Assicurato presso un Ospedale.

• Ricovero Ospedaliero

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni;
- copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero.

• Riabilitazione

- copia del verbale dell'autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria) relativo all'incidente stradale che ha causato l'infortunio;
- copia del libretto di circolazione;
- copia del Certificato di pronto soccorso con descrizione delle lesioni subite dall'Assicurato;
- copia della prescrizione del Medico.
- documentazione relativa alle spese mediche sostenute;

Se l'Infortunio ha causato la morte dell'Assicurato occorre produrre, oltre a quanto sopra:

- certificato di morte (se non già prodotto);
- copia della carta d'identità dei beneficiari;
- decisione del Giudice Tutelare per beneficiari minori;
- atto notarile/dichiarazione sostitutiva indicante beneficiari (in assenza di pregressa designazione);
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dei beneficiari.

DANNI AGLI ANIMALI DOMESTICI

• Decesso o ricovero dell'animale domestico

- cartella clinica dell'animale (in caso di ricovero) o relazione del medico veterinario riportante le cause delle lesioni/del decesso;
- certificazione del decesso;
- fattura comprovante le spese di cura o le spese relative al decesso dell'animale trasportato che ha subito danni a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto il Motoveicolo assicurato.

10.5. In caso di danno relativo alla Garanzia KASKO ABBIGLIAMENTO:

- fattura o ricevuta di acquisto dei beni danneggiati (in assenza di tali documenti non è possibile procedere con l'indennizzo);
- prova dell'evento che ha provocato il danno.

Al solo fine di gestione del Sinistro, la Società si riserva di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quanto elencato nei punti precedenti del presente articolo.

11. LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Nella determinazione dell'ammontare del Danno si tiene conto dell'incidenza dell'IVA qualora l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel Valore Assicurato. In caso di Danno totale subito da un Motoveicolo in leasing, l'IVA è liquidata esclusivamente sull'importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di "anticipo") già versate sempre che l'IVA resti a carico dell'Assicurato.

A) DANNO TOTALE

La liquidazione del Danno, in caso di perdita o danno totale, non può mai essere superiore al Valore di fattura (Valore assicurato) laddove previsto o al differente limite indicato dalle Condizioni di Polizza per le singole garanzie.

-Liquidazione con applicazione di Valore a nuovo (Valore assicurato ovvero valore fattura)

Se il sinistro per **Furto, Incendio**, avviene entro i termini indicati all'art.4 "Valore a Nuovo", ovvero entro i 12 mesi dall'adesione alla polizza collettiva, l'indennizzo non terrà conto della diminuzione di valore dovuta all'uso o al trascorrere del tempo, al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia.

Si applicano in ogni caso gli scoperti di cui all'Art. 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di Assicurazione.

-Liquidazione senza applicazione di Valore a nuovo

Se il Sinistro si verifica oltre i termini indicati all' art. 4 "Valore a Nuovo" per le garanzie **Furto, Incendio** o se si tratta di garanzie che non prevedono Valore a Nuovo, la liquidazione del Danno sarà effettuata sulla base del Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro o di specifico massimale previsto dalle Condizioni di Assicurazione, al netto del valore dell'eventuale Relitto che il perito indica nella perizia.

Si applicano in ogni caso gli scoperti di cui all'Art. 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di Assicurazione.

-Gestione del relitto:

In caso di danno o perdita totale la Società si riserva la facoltà di gestire il Relitto. **L'Assicurato agevolerà tutti gli adempimenti indicati dalla Società fornendo la documentazione necessaria richiesta (es. procura a vendere, doppie chiavi etc) affinché la Società stessa gestisca correttamente tale aspetto.** In questo caso dall'indennizzo non verrà dedotto l'ammontare del valore del Relitto.

B) DANNI PARZIALI (CVT)

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il Motoveicolo salvo gli interventi di prima urgenza, prima che il Danno sia stato accertato dalla Società. In ogni caso l'Assicurato dovrà conservare ogni elemento che dimostri l'avvenuto accadimento del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare come indicato all'Art.10 "Obblighi dell'Assicurato".

Nel caso di Danno parziale, il danno è determinato in base al costo delle riparazioni tenuto conto del Valore Commerciale del Motoveicolo al momento del Sinistro. Per Danni parziali si intendono i danni subiti dal Motoveicolo inferiori al 80% del Valore Commerciale al momento del Sinistro.

Relativamente alle parti riparabili, sono indennizzate, mediante presentazione di fattura, le spese necessarie per la riparazione, al netto dello Scoperto secondo quanto previsto dall'Art. 7 "Scoperti e franchigie" delle Condizioni di assicurazione.

In caso di urto contro animale selvatico la mancata presentazione del verbale delle Autorità intervenute comporta l'impossibilità di procedere con il pagamento dell'indennizzo.

La liquidazione del Danno non può mai, comunque, essere superiore al Valore di fattura o al massimale previsto nelle presenti Condizioni di Polizza.

Non si terrà conto del degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

1. Motoveicoli NUOVI ed USATI con riparazione effettuata presso un Centro convenzionato:

a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;

b. 5 (cinque) anni per tutte le altre parti sostituite.

Per quanto riguarda i Motoveicoli usati il termine di 6 mesi di cui al punto 1.a decorre dalla data di attivazione della Polizza.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

2. Motoveicoli NUOVI ed USATI con riparazione NON effettuata presso un Centro convenzionato:

- a. 6 (sei) mesi per le batterie e i pneumatici;
- b. 12 (dodici) mesi per tutte le altre parti sostituite.

Per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati, la Società terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

Relativamente ai punti 1 e 2 sopra indicati, per la quantificazione del Risarcimento delle suddette parti successivamente ai periodi sopra indicati si terrà conto della loro vetustà applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Motoveicolo prendendo come riferimento la quotazione di Eurotax Giallo al momento del Sinistro.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dal Assicurato in parti uguali.

D) TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di Danno Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Società sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (fotografie del danno, perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno Totale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto A.

Per la Garanzia "Infortunio del Conducente" il pagamento dell'Indennizzo avverrà solo previo ricevimento da parte della Società di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del Sinistro e una volta completata ogni eventuale indagine successiva.

12. RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RUBATO

In caso di recupero del Motoveicolo rubato, **l'Assicurato/Aderente deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti Acrisure Services appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti.**

Qualora al momento del ritrovamento, la Società abbia già liquidato il Danno, l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del Motoveicolo mettendo a disposizione della Società i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di denuncia del Furto senza ritrovamento, la Società liquida il Danno come perdita totale anche in caso di successivo ritrovamento.

Qualora la Società abbia già risarcito integralmente il Danno, il Motoveicolo recuperato verrà gestito dalla Società come se fosse di proprietà della stessa ivi compreso per tutto quanto attinente al recupero, la vendita e/o successiva radiazione per demolizione del Motoveicolo, a meno che l'Assicurato/Aderente oppure il Contraente non restituisca alla Società l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per il Motoveicolo medesimo, come di seguito previsto.

L'Assicurato/Aderente ha facoltà di chiedere, e la Società di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il Motoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qualora invece il Motoveicolo venga recuperato prima del trentesimo giorno dalla data di denuncia del Furto, la Società indennizzerà i danni parziali, eventualmente subiti dal Motoveicolo in occasione del Sinistro.

Protezione dei dati personali

13. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

☐ A chi vengono trasmessi i vostri dati personali?

I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa a cui appartiene, titolari autonomi del trattamento.

Troverete i recapiti della Società sui documenti contrattuali e precontrattuali che vi sono stati consegnati o che sono stati messi a vostra disposizione. Le Società ed il Gruppo Covéa a cui appartengono sono rappresentati da Covéa, Società di Groupe d'Assurance Mutuelle ai sensi del Codice delle assicurazioni, Registro delle Imprese (RCS) Paris 450 527 916, la cui sede sociale si trova all'86-90 rue St Lazare - 75009 Paris - Francia. Per ottenere informazioni sul Gruppo Covéa, potete consultare il sito <https://www.covea.com>.

I vostri dati personali possono essere trasmessi ai titolari autonomi del trattamento, ai partners e sub-fornitori legati contrattualmente, a riassicuratori, organismi professionali, organismi assicurativi o organismi sociali delle persone interessate, agenti, broker assicurativi e alle persone interessate al contratto.

Questi destinatari possono essere situati al di fuori dell'Unione europea in base ad una decisione per l'adeguamento alla normativa privacy o alle condizioni contrattuali negoziate. Queste informazioni sono disponibili presso il nostro Data Protection Officer. Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare il Data Protection Officer: deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-mma.fr o per posta: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia.

☐ Perché abbiamo bisogno di trattare i vostri dati personali?

1. I vostri dati personali sono trattati dalla Società e dal Gruppo Covéa per:

- concludere, gestire ed eseguire le garanzie del vostro contratto assicurativo;
- realizzare operazioni di attività commerciale;
- consentire di proporre e gestire i reclami;
- condurre azioni di ricerca e sviluppo nell'ambito delle finalità di cui sopra;
- condurre azioni di prevenzione;
- elaborare statistiche e studi attuariali;
- combattere la frode in materia di assicurazioni;
- condurre azioni di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- adempiere i propri obblighi legali, normativi e amministrativi in vigore.

La Società può ricorrere ad una presa di decisione automatizzata in vista della sottoscrizione o della gestione del vostro contratto per la valutazione del rischio. Potete, in questo caso, chiedere quali siano stati i criteri determinanti della decisione al nostro Data Protection Officer.

2. Questi trattamenti hanno come fondamento giuridico: l'interesse legittimo dei titolari del trattamento per le finalità di attività commerciale, di lotta contro la frode assicurativa, di ricerca e sviluppo, di elaborazione di statistiche e studi attuariali e di azioni di prevenzione; e il vostro contratto per le altre finalità citate. Quando il fondamento giuridico è il contratto, il rifiuto di fornire i vostri dati comporta l'impossibilità di concluderlo.

3. Nell'ambito della lotta contro la frode assicurativa, la Società può, in caso di rilevamento di un'anomalia, di un'incoerenza o di una segnalazione, iscrivervi su una lista di persone che presentano un rischio di frode, per controllare i nostri costi e proteggere la nostra solvibilità.

☐ Per quanto tempo vengono conservati i vostri dati personali?

I dati personali trattati nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto sono conservati conformemente ai termini legali di prescrizione, fissati secondo la natura del contratto.

Nell'ambito dell'attività commerciale, i dati personali vengono conservati 3 anni a partire dalla loro raccolta e dall'ultimo contatto con la persona interessata rimasto senza effetto.

In caso di iscrizione su una lista di lotta contro la frode, i vostri dati personali sono conservati 5 anni dall'iscrizione.

☐ **Quali sono i diritti di cui disponete?**

Disponete innanzitutto di un **diritto di opposizione** che vi consente di opporvi all'uso dei vostri dati ai fini dell'attività commerciale, in qualsiasi momento, senza spese.

Disponete anche:

- ☐ di un **diritto d'accesso**, che vi consente di ottenere:
 - la conferma che determinati dati che vi riguardano possono (o non possono) essere trattati;
 - copia di tutti i dati personali detenuti dal titolare autonomo del trattamento che vi riguardanoQuesto diritto riguarda l'insieme dei dati oggetto (o meno) di un trattamento da parte nostra.
- ☐ di un **diritto di chiedere la portabilità** di determinati dati. Più limitato del diritto d'accesso, si applica ai dati personali che avete fornito (in modo attivo, o che sono stati osservati quando avete utilizzato un servizio o un dispositivo) nell'ambito della conclusione e della gestione del vostro contratto.
- ☐ di un **diritto di opposizione**: vi consente di non essere più oggetto di attività commerciale da parte della Società o dei suoi partners.
- ☐ di un **diritto di rettifica**: vi consente di far rettificare un'informazione che vi riguarda quando sia obsoleta o errata. Vi consente anche di far completare alcune informazioni incomplete che vi riguardano.
- ☐ di un **diritto alla cancellazione**: vi consente di ottenere la cancellazione dei vostri dati personali fermo restando la durata legale di conservazione. Può in particolare applicarsi nel caso in cui i vostri dati non fossero più necessari al trattamento.
- ☐ di un **diritto di limitazione**, che vi consente di limitare il trattamento dei vostri dati (che non sono quindi più oggetto di trattamento attivo):
 - in caso di uso illecito dei vostri dati;
 - se contestate l'esattezza dei vostri dati;
 - se vi è necessario disporre dei dati per constatare, esercitare o difendere i vostri diritti.

Potete esercitare i vostri diritti presso il Data Protection Officer all'indirizzo postale: MMA IARD S.A. "Protection des données personnelles" - 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9 – Francia o via email all'indirizzo deleguealaprotectiondesdonnees@groupe-mma.fr.

A sostegno della vostra richiesta di esercizio dei diritti, ci riserviamo comunque il diritto di chiedere un documento di identità valido.

In caso di disaccordo sulla raccolta o sull'uso dei vostri dati personali, avete la possibilità di presentare un reclamo presso l'autorità garante della privacy competente.